

Atti del Governo N. 969.

DECRETO per l'unione delle due Banche di Genova e Torino col titolo di Banca Nazionale, ed approvazione del relativo Statuto.

In data 14 dicembre, pubblicato il 27 stesso mese.

VITTORIO EMANUELE II ECC. ECC.

Visto la convenzione che, giusta il voto delle rispettive adunanze generali, venne firmata il 26 settembre prossimo passato dal Consiglio di reggenza della Banca di Genova, ed il 3 ottobre ora scorso da quello della Banca di Torino per la unione degli interessi delle due Banche sotto il titolo di *Banca nazionale*, conservando le due sedi di Genova e Torino;

Visto il progetto dell'analogo Statuto deliberato dai due Consigli di reggenza sulle basi di quelli ond'erano sinora separatamente rette le due Banche;

Visto la domanda rassegnataci per parte degli stessi Consigli onde Ci piacesse di approvare l'intesa unione ed il relativo Statuto di cui sovra;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Considerando che per tale unione, mentre si consolida semprepiù la consistenza di quegli utili stabilimenti, ne ridonda pur anche un notevole vantaggio al commercio per la maggiore estensione che possono ricevere le operazioni loro attribuite, e si viene ad accrescere la confidenza nel biglietto di Banca per la maggior guarentigia che presenta la circolazione di una sola natura di quei titoli;

Sulla relazione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la unione delle due Banche di Genova e Torino, col titolo di *Banca nazionale* mantenendo le due sedi di Genova e Torino, con sede centrale a Genova, giusta la convenzione firmata dai rispettivi Consigli di reggenza il 26 settembre ed il 3 ottobre ultimi scorsi.

Art. 2. È parimenti approvato lo Statuto della Banca nazionale proposto dai suddetti Consigli, e che munito d'ordine Nostro del visto del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, sarà al presente unito.

Art. 3. La durata della società anonima costituente la Banca nazionale è fissata a trent'anni computandi dal 1 gennaio 1850.

Art. 4. Presso ciascuna sede della Banca nazionale continuerà ad essere addetto un Nostro Commissario con grado eguale a quello d'Intendente generale e collo stesso trattamento stabilito nella prima istituzione di quella carica per esercitarvi la sua sorveglianza sulla esatta osservanza dello Statuto che la regge.

I Regii Commissarii avranno il diritto d'intervenire a tutte le adunanze generali ed a tutte le riunioni dei Consigli di reggenza;

Potranno pure procedere a quelle verificazioni sia dei registri che delle casse della Banca che ravviseranno opportune;

Sarà pure continuata per parte dell'Amministrazione della Banca la consegna ai Regii Commissarii delle situazioni tanto semestrali, quanto ebdomadarie sinora prescritte.

Qualora i Regii Commissarii giudicassero che qualche disposizione delle adunanze generali o dei Consigli di reggenza fosse contraria allo Statuto, potranno sospenderne

l'effetto, riferendone immediatamente al Ministro di Finanze per gli opportuni provvedimenti.

Art. 5. Nulla è innovato intorno alle disposizioni portate dagli articoli 1 e 10 delle Regie Lettere Patenti 20 maggio 1845 ed a quelle conformi degli articoli 8 e 9 delle Regie Lettere Patenti 16 ottobre 1847, non meno che alle sanzioni penali comminate dall'articolo 7 delle Regie Lettere Patenti del 16 marzo 1844, e dall'art. 7 di quelle sovracitate del 16 ottobre 1847 contro i fabbricatori di biglietti falsi, contro i falsificatori di biglietti della Banca nazionale, e contro coloro che introducessero nello Stato biglietti falsi o falsificati.

Art. 6. La presente autorizzazione potrà essere revocata in caso di violazione o d'inesecuzione dello Statuto, senza pregiudizio del diritto dei terzi.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che insieme all'annesso Statuto, sarà registrato al Controllo generale, trascritto nei registri del Consolato di Torino, e del Tribunale di commercio di Genova, pubblicato ed inserito negli atti del Governo.

Dato a Torino addì 14 dicembre 1849.

VITTORIO EMANUELE

NIGRA.

STATUTO DELLA BANCA NAZIONALE.

- omissis -